

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 21/2009

Treviso, 02 Dicembre 2009

OGGETTO: RIFORMA DELL'IVA

A partire dall'1.1.2010, per effetto di 2 Direttive comunitarie l'adempimento della presentazione degli elenchi Intrastat riguarderà, oltre che le movimentazioni di beni, anche le prestazioni di servizi rese in ambito UE.

L'art. 2, Direttiva n. 2008/8/CE apporta delle modifiche sostanziali alla Direttiva n. 2006/112/CE riguardanti i soggetti passivi IVA obbligati agli adempimenti Intrastat; e di conseguenza le informazioni, da indicare nei relativi elenchi riepilogativi.

In particolare, a partire dall'1.1.2010 la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat diviene obbligatoria anche per gli operatori comunitari che pongono in essere prestazioni di servizi:

- comunitarie, ex art. 40, DL n. 331/93;
- interne o internazionali, per le quali l'IVA è applicata con il meccanismo del "reverse charge" dal committente comunitario.

Va sottolineato che quanto sopra esposto dovrà comunque essere "tradotto" in specifiche disposizioni da parte del Legislatore nazionale.

Ad oggi il Consiglio dei Ministri, in data 12 novembre 2009, ha approvato solo uno schema di Decreto Legislativo finalizzato al recepimento delle direttive Comunitarie. Premesso che non c'è ancora una disposizione definitiva e che al Legislatore nazionale è riconosciuta una circoscritta facoltà di derogare ai precetti comunitari, si espongono di seguito le linee guida dello schema di Decreto Legislativo in materia di prestazione di servizi:

PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7-TER)

La nuova regola per la territorialità delle prestazioni di servizi si rivolge al committente, ossia il consumatore delle stesse.

Infatti ai sensi del nuovo art. 7-ter le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando:

- sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia;
- sono rese a soggetti "privati" da soggetti passivi stabiliti in Italia.

Il comma 2 contiene una specifica definizione di soggetto passivo per le prestazioni allo stesso rese utilizzabile ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi.

Infatti, sono considerati "soggetti passivi":

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività);
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali/agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.

Da una prima lettura del Decreto Legislativo parrebbe che per il servizi resi da un soggetto passivo non residente, comunitario e non, tutti gli adempimenti connessi all'Iva, primo fra tutti l'autofatturazione dell'operazione, risulteranno a carico dell'operatore nazionale tramite il meccanismo del reverse charge.

I successivi articoli (da 7-quater a 7-septies) contengono specifiche deroghe con riferimento a determinate prestazioni di servizi.

PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7-QUATER)

Il nuovo art. 7-quater riguarda le deroghe alla citata regola generale con riferimento alle seguenti prestazioni di servizi.

Tipologia prestazione di servizi	Territorialità in Italia
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie;• prestazioni di agenzia;• fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio;• concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili;• prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari	quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato.
Trasporto di passeggeri	in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
Ristorazione e catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'UE	se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato.
Ristorazione e catering diverse dalle precedenti	quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato.
Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto	quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che

	siano utilizzate all'interno del territorio dell'UE. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell'UE e sono utilizzati nel territorio dello Stato.
--	---

SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E SIMILI (ART. 7-QUINQUIES)

Ai sensi del nuovo art. 7-quinquies le seguenti prestazioni di servizi:

- relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
- degli organizzatori di dette attività;
- prestazioni accessorie alle precedenti;

si considerano effettuate in Italia quando le stesse sono ivi materialmente eseguite.

TALUNI SERVIZI RESI A SOGGETTI "PRIVATI" (ART. 7-SEXIES)

Per effetto del nuovo art. 7-sexies le seguenti prestazioni di servizi rese a "committenti non soggetti passivi" si considerano effettuate in Italia sussistendo specifiche condizioni, di seguito sintetizzate.

Tipologia prestazione di servizi	Territorialità in Italia
Intermediazione in nome e per conto del cliente	quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
Trasporto di beni diversi dal trasporto intracomunitario	in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
Trasporto intracomunitario di beni	quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato.
<ul style="list-style-type: none">• lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali;• operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili	quando sono eseguite nel territorio dello Stato.
Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto	quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell'UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell'UE	Quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero
Telecomunicazione e teleradiodiffusione	quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio dell'UE e sempre che siano utilizzate nel

	territorio dell'UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell'UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate
--	--

TALUNI SERVIZI RESI A SOGGETTI "PRIVATI" EXTRA-UE (ART. 7-SEPTIES)

In base al nuovo art. 7-septies non si considerano effettuate in Italia e pertanto non sono assoggettate ad IVA le seguenti prestazioni rese a soggetti "privati" extra UE:

1. prestazioni di servizi di cui all'art. 3, comma 2, n. 2, DPR n. 633/72 (ossia "le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti");
2. prestazioni pubblicitarie;
3. prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale;
4. elaborazione e fornitura di dati e simili;
5. operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
6. messa a disposizione del personale;
7. contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
8. concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
9. servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
10. servizi prestati per via elettronica;
11. servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui ai numeri precedenti.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Fermo restando l'individuazione del momento di effettuazione delle cessioni di beni (stipula del rogito per i beni immobili, consegna/spedizione per i beni mobili) e delle relative deroghe contenute nell'art. 6, commi 1 e 2, DPR n. 633/72, il Decreto in esame interviene in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi.

Confermando quale criterio generale dell'effettuazione delle prestazioni di servizi il pagamento del corrispettivo e che le prestazioni gratuite ex art. 3, comma 3, primo periodo, DPR n. 633/72 si considerano

effettuate al momento in cui sono rese o, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese, la novità interessa il momento di effettuazione per le prestazioni di servizi di cui al nuovo art. 7-ter, DPR n. 633/72. In particolare le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo UE ad un soggetto passivo italiano:

- effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a 1 anno;
- che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nell'anno;

si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione della prestazione.

INTRASTAT

Quanto agli intrastat la maggiore novità sta nell'estensione dell'obbligo di presentazione anche alle prestazioni di servizi svolte in ambito intracomunitario, sia rese che ricevute.

Entro il prossimo 31.12 il Legislatore nazionale dovrà recepire le nuove regole, contenute in 2 specifiche Direttive comunitarie, in materia di IVA ed in particolare con riferimento agli elenchi Intrastat, la cui entrata in vigore è prevista dall'1.1.2010, come sopra ricordato.

Nell'ambito dello schema di D.Lgs. finalizzato al recepimento della citata Direttiva n. 2008/8/CE, è prevista la modifica dell'art. 50, comma 6, DL n. 331/93, dalla quale derivano le seguenti novità:

- obbligo di presentazione dei modd. INTRA anche in relazione alle prestazioni di servizi rese / ricevute in ambito UE;
- previsione dell'invio telematico quale unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi.

Sul punto l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcune anticipazioni in merito alle novità in esame.

È prevista l'introduzione delle seguenti Sezioni agli attuali modd. INTRA:

Mod. INTRA - 1 Quater : Elenco servizi resi nell'ambito UE;

Mod. INTRA - 2 Quater : Elenco servizi ricevuti nell'ambito UE.

In particolare, dalle bozze disponibili delle citate nuove Sezioni è possibile desumere che saranno richieste le seguenti informazioni con riferimento ai servizi resi / ricevuti:

- codice ISO e codice IVA rispettivamente dell'acquirente e del fornitore;
- ammontare dell'operazione in euro;
- ammontare dell'operazione in valuta (solo per i servizi ricevuti);
- numero e data della fattura emessa / ricevuta;
- codice servizio;
- modalità di erogazione;
- modalità di incasso;
- paese di pagamento.

NUOVA PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE

Dal 2010 cambia la periodicità di presentazione dei modd. INTRA come segue:

Trimestrale: per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri non hanno superato il limite di € 50.000;

Mensile: per gli altri soggetti

Non è più prevista la periodicità annuale.

NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE

Dal 2010 i termini di presentazione dei modd. INTRA saranno così fissati:

Periodicità mensile: entro il giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento;

Periodicità trimestrale: entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Le citate novità non sono applicabili alla presentazione degli elenchi Intrastat riferiti al 2009 che rimangono, quindi, così fissati:

elenchi riepilogativi mese di dicembre 2009: 20.1.2010

elenchi riepilogativi 4° trimestre 2009: 2.2.2010 (il giorno 31.1 cade di Domenica);

elenchi riepilogativi anno 2009: 2.2.2010 (il giorno 31.1 cade di Domenica).

NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Dal 2010 i modd. INTRA dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica.

A tal fine l'Agenzia delle Dogane "invita" i soggetti interessati a provvedere all'adesione al "Servizio Telematico Doganale" attivabile dal sito Internet www.agenziadogane.gov.it.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio